

Modello M3/C**Allegato 4****Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni di cui all'Atto Dirigenziale n. del da parte della Regione Puglia**

Spett.^{le}
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Premesso che:

a) con A.D. n.del è stata adottata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni di cui al Bando "Aiuti agli investimenti in Ricerca per le PMI" (PO Puglia FESR 2007-2013 Linea 1.1 Azione 1.1.2) in favore dell'impresa beneficiaria per la somma di €

b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando "Aiuti agli investimenti in Ricerca per le PMI" di cui al punto precedente, sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con A.D. del 26/11/2008 n. 1267 e nello stesso A.D. di cui al precedente punto a. e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;

c) l'impresa (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del PO FESR 2007-2013 e con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando "Aiuti agli investimenti in Ricerca per le PMI" per la realizzazione di un piano di investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, riguardante la propria unità produttiva sita in, per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro (di cui € per RI ed € per SS) da rendere disponibile in n. 2/3 quote;

d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi (oppure la quota di contributo può essere erogata su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi);

e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di €

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 18/5/2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 1/6/2010;

g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria(1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Ricerca e Competitività e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità **"Società"**) con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
..... nato a il;
..... nata a il
nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area- Servizio.....(in seguito indicato per brevità **"Ente garantito"**), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro)
corrispondente alla prima / seconda / quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito".

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di ultimazione prevista dal piano d'impresa approvato con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a).

La garanzia potrà essere svincolata anticipatamente, mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria, solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'Ente garantito, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca, anche parziale, del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo a titolo di stato avanzamento lavori, per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente garantito a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'Ente garantito, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'Ente garantito la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA

Il provvedimento di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società".

Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'Ente garantito della

somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- 2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".

ARTICOLO 10 - COMMISSIONE/PREMIO

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 11 - RIVALSA

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

* * *

C) Norme comuni.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE AL TESTO

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dalla Regione Puglia - Area, Servizio.....

ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETÀ'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 6 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
- Art. 7 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 8 - (Oneri fiscali)
- Art. 9 - (Surrogazione)
- Art. 10 - (Commissione/premio)
- Art. 11 - (Rivalsa)

- Art. 12 - (Rivalsa delle spese di recupero)
- Art. 13 - (Deposito cautelativo)
- Art. 14 - (Imposte e tasse)
- Art. 15 - (Modifiche al testo)
- Art. 16 - (Forma delle comunicazioni alla Società)

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.